



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI NAPOLI
UFFICIO INCIDENTI ESECUZIONE - Settore G.I.P. torre B 11° piano
tel. 081/223376 – e-mail: incidentidiesecuzioneegip.tribunale.napoli@giustizia.it;
raffaele.musella@giustizia.it

N. 42/2024 SIGE

N. 23448/2017 RGNR DDA (NA)– N. 17385/2018 RGIP

(N. 6/2023 SIGE TRIB SMCV)

SETOLA GIUSEPPE, nato a Santa Maria Capua Vetere il 05.11.1970,

detenuto in regime di 41 bis O.P. presso la Casa di reclusione di Milano

Opera;

- Per la notifica ex art. 128 cpp
 Per quanto di competenza ex art. 667, co 4 c.p.p.

A:

PROCURA DELLA REPUBBLICA NAPOLI - UFFICIO ESECUZIONI

PROCURA DELLA REPUBBLICA NAPOLI - DDA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SANTA MARIA C.V. – UFFICIO ESECUZIONI

CASA DI RECLUSIONE DI MILANO OPERA

STAZIONE CARABINIERI DI CASAL DI PRINCIPE

(Per la notifica a Setola Rosaria, Martino Rosa e Martinelli Silvio, tutti residenti in Casal di Principe – Via Fellini, 14)

Interessato

DIFENSORI – Avv. Paolo Di Furia, del Foro di Santa Maria C.V. (difensore di fiducia di Setola Giuseppe, Setola Rosaria, Martino Rosa e Martinelli Silvio)
Avv. Mario Griffo, del Foro di Napoli Nord (difensore di fiducia di Setola Rosaria, Martino Rosa)

allegati:

ORDINANZA – Di inefficacia del sequestro disposto il 06.11.2023 dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere e di inammissibilità della richiesta formulata il 24.10.2023 dal PM presso il tribunale di Santa Maria C.V.

Napoli, 06.02.2024



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Raffaele Musella



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione del Giudice per le indagini preliminari

Ufficio 19°

Il Giudice dell'esecuzione, Gianluigi Visco;

dato atto che in data 24 ottobre 2023 il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere formulava richiesta alla Corte d'Assise del medesimo Tribunale – in funzione di giudice dell'esecuzione – di emettere decreto di sequestro preventivo (funzionalmente preordinato alla confisca) e poi, nel contraddittorio delle parti, disporre la confisca dei seguenti immobili, ritenuti nella effettiva disponibilità di SETOLA Giuseppe (nato a Santa Maria Capua Vetere l'11 novembre 1970):

- 1) Piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Casal di Principe accatastata cat. A/2, appartamento di vani 8 avente superficie catastale di mq. 385, sito alla via Fellini 14, piani T-1, in catasto al fl. 17 particella 5207 sub. 3 (ex sub. 1 e 2) intestato a **Setola Rosaria (figlia)**;
- 2) Terreno di are 4.84, distinto in catasto al fl. 17 particella 1292 intestato a **Martino Rosa (suocera)**. Il predetto lotto di terreno si presenta recintato con un alto muro realizzato in cemento armato al cui interno è stato edificato un fabbricato destinato a civile abitazione non ancora censito in catasto

dato atto che la richiesta veniva formulata ai sensi dell'art. 240 bis c.p., assumendo come presupposti:

- a) la condanna del SETOLA alla pena di anni 28 di reclusione, con sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, in data 14.09.2020 (irrev. il 29 gennaio 2021), per il delitto di omicidio pluriaggravato, commesso nel 1997 con metodo e per finalità mafiose;
- b) la disponibilità dei beni oggetto della richiesta in capo al SETOLA;
- c) la sproporzione tra il valore dei beni oggetto della richiesta rispetto al reddito del SETOLA (nel periodo di interesse), dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.

OSSERVA

Con decreto del **6 novembre 2023** (poi oggetto di correzione con provvedimento del 12 novembre 2023) la Corte d'Assise, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva *inaudita altera parte* il sequestro dei beni oggetto della richiesta.

A seguito della esecuzione del sequestro, la Corte d'Assise fissava udienza per la trattazione in contraddittorio della richiesta di confisca.

Con provvedimento dell'**8 gennaio 2024**, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2023, la Corte dichiarava "la propria incompetenza" a decidere sulla richiesta del PM, disponendo conseguentemente la trasmissione degli atti al GUP-Napoli "per l'ulteriore seguito".

Rilevava a tal proposito la Corte che la competenza sulla richiesta dovesse determinarsi ai sensi dell'art. 665, comma quarto c.p.p., secondo il quale deve darsi rilievo alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima: nel caso di specie, la pronuncia passata in cosa giudicata

per ultima era (ed è) da individuare nella sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 23 maggio 2022, divenuta definitiva il 17 ottobre 2022.

Nel dichiarare la propria incompetenza, con contestuale trasmissione degli atti a questo ufficio, il giudice originariamente investito non ha assunto alcuna determinazione in ordine al sequestro dei beni disposto con decreto del 12 novembre 2023.

Con ciò verosimilmente ritenendo applicabile anche al procedimento ex art. 183 quater c.p.p. (e, più in generale, al procedimento esecutivo ex art. 665 c.p.p. e ss.) la previsione di cui all'art. 27 c.p.p.: disciplina, quest'ultima, secondo la quale *«le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321»*.

Tale opzione interpretativa deve ritenersi condivisibile, trattandosi di norma generale e dettando essa una specifica disciplina in materia di misure cautelari disposte da giudice (dichiaratosi) incompetente.

Ciò posto, rileva in primo luogo che sono ormai trascorsi più di venti giorni dall'adozione del provvedimento dichiarativo dell'incompetenza, senza che sia pervenuta richiesta, da parte del PM (in sede), di adozione del provvedimento ex art. 27 c.p.p. (oltre che di confisca dei beni): richiesta che appare necessaria, stante il richiamo ivi contenuto all'art. 321 c.p.p. (secondo il quale *«...a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato»*).

Più in radice, però, deve valutarsi se la richiesta di (sequestro e) confisca sia stata formulata dall'organo legittimato a richiederla e quali siano le conseguenze dell'eventuale difetto di legittimazione.

L'art. 183 quater disp- att. c.p.p., introdotto con l'art 6, comma 3, lett. b), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, detta una specifica disciplina in materia di "sequestro e contestuale confisca ex art. 240 bis c.p.p." da adottarsi "dopo la irrevocabilità della sentenza".

1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 bis del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

...

3. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.

La nuova disciplina prevede, quindi, la competenza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca ex art. 240 bis c.p., qualora la richiesta intervenga dopo il passaggio in giudicato della sentenza (assunta come presupposto per l'applicazione dell'art. 240 bis c.p.): *«Nei casi*

di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51 comma 3-bis, del codice di procedura penale....»).

In tali casi il giudice dell'esecuzione provvede *de plano* sulla duplice richiesta di sequestro e confisca, con successiva (ed eventuale) instaurazione del contraddittorio a seguito della proposizione di opposizione. Qualora il sequestro sia stato disposto in sede esecutiva, è lo stesso giudice dell'esecuzione (o, se organo collegiale, un suo componente a ciò delegato) ad essere competente ad amministrare i beni sequestrati (evidentemente fino alla definitività del provvedimento che dispone la confisca).

Ai sensi del comma 1° dell'art. 183 quater, quindi, alla individuazione del Giudice competente deve pervenirsi secondo i criteri di cui all'art. 665 c.p.p.: nel caso di specie, deve ritenersi competente questo ufficio GUP in ragione della sentenza emessa in data 23 maggio 2022, divenuta irrevocabile per ultima (17 ottobre 2022).

In termini correlati, la individuazione del Pubblico Ministero competente in materia di esecuzione deve individuarsi, ai sensi dell'art. 655 c.p.p., in ragione della competenza del Giudice ex art. 665 c.p.p.: «1. Salvo che sia diversamente disposto, il pubblico ministero **presso il giudice indicato nell'articolo 665** cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti. 2. Il pubblico ministero **propone le sue richieste al giudice competente** e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione».

In materia di competenza del PM in fase esecutiva, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale l'incompetenza territoriale del pubblico ministero, in assenza di una specifica previsione di legge, non comporta la nullità dell'ordine di esecuzione, trattandosi di un atto privo di natura giurisdizionale e non autonomamente impugnabile (Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12846-dep. 23/04/2020), avverso il quale è proponibile soltanto l'incidente di esecuzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10126-dep. 04/03/2013; Sez. 5, Sentenza n. 31916-dep. 03/08/2007).

Nel caso in esame, però, deve escludersi che la richiesta di sequestro/confisca di un bene ex artt. 321 c.p.p. e 240 bis c.p., sebbene formulata in sede esecutiva, abbia valenza esclusivamente amministrativa: ciò considerando che trattasi di misura di sicurezza patrimoniale, peraltro preceduta da misura cautelare a carattere reale.

Ragion per cui, ai fini della individuazione del P.M. competente ad avanzare la richiesta di sequestro e confisca deve darsi rilievo alla competenza territoriale-funzionale del Tribunale chiamato a decidere, peculiarmente attribuita ex art. 665 c.p.p. a quello che ha emesso nei confronti del condannato sentenza divenuta irrevocabile per ultima: ciò essendo principio generale desumibile dall'art. 70 dell'ordinamento giudiziario – di cui gli artt. 51, c. 3 e 655 c.p.p. costituiscono una esplicita concretizzazione - quello secondo cui in assenza di diversa disposizione di legge, l'ufficio della Procura della Repubblica ripete la propria competenza funzionale all'esercizio delle funzioni di P.M. dall'organo giudiziario presso il quale svolge la propria attività.

Alla luce delle considerazioni esposte, la richiesta di confisca, in quanto proveniente da organo privo di competenza (territoriale e funzionale), deve ritenersi inammissibile.

In definitiva, deve in primo luogo dichiararsi ex art. 27 c.p.p. la sopravvenuta inefficacia del provvedimento di sequestro adottato in data 6 novembre 2023 dalla Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Inoltre, considerando che la richiesta di confisca dei medesimi beni è stata formulata da soggetto non legittimato a proporla – e, quindi, in difetto delle condizioni di legge – deve dichiararsene la inammissibilità.

P.Q.M.

- Letto l'art. 27 c.p.p., dichiara la inefficacia del sequestro disposto con decreto emesso in data 6 novembre 2023 (corretto con provvedimento del 12 novembre 2023) dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere sui beni sub 1 e 2 indicati in premessa;
- Letti gli artt. 655, 665, 666 co. 2 e 667 co. 4 c.p.p. e 183 quater co. 1 disp-att. c.p.p., dichiara la inammissibilità della richiesta di confisca dei medesimi beni, formulata in data 24 ottobre 2023 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Si comunichi al P.M.-sede e notifichi come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Napoli, 2 febbraio 2024

Il Giudice
Gianluigi Visco

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 02 FEB 2024

Funzionario Giudiziario
D.ssa Claudia Civiletti

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ufficio Incidenti di Esecuzione GIP
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 5/2/2024

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Emilio Cimacchio

N. Sige 2023/6



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione unica Corte di Assise

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

- art. 321 c.p.p. -

La Corte;

letti gli atti del procedimento 7/2018 mod. 19, celebrato e definito nei confronti di Setola Giuseppe, nato a Santa Maria Capua Vetere il 5 novembre 1970:

letta la richiesta avanzata dal P.M. di emissione di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi del dettato dell'art. 240 bis c.p. dei seguenti beni riferibili alla persona di Setola Giuseppe:

- Piena proprietà dell'unità immobiliare sita nel Comune di Casal di Principe accatastata cat. A/2, appartamento di vani 8 avente superficie catastale di mq. 385, sito alla via Fellini 14, piani T-1, in catasto al fl. 17 particella 5207 sub. 3 (ex sub. 1 e 2) intestata a Martino Rosa (suocera di Setola Giuseppe) nata a San Cipriano d'Aversa il 28 marzo 1943;
- Terreno di are 4.84, distinto in catasto al fl. 17 particella 1292 intestato a Setola Rosaria (figlia di Setola Giuseppe) nata a Napoli il 24 gennaio 1998. Il predetto lotto di terreno si presenta recintato con un alto muro realizzato in cemento armato al cui interno è stato edificato un fabbricato destinato a civile abitazione non ancora censito in catasto.

OSSERVA

La questione posta all'attenzione del Collegio investe la nota e spinosa problematica della confisca cd. allargata o per sproporzione, attualmente disciplinata dal dettato dell'art. 240

1

bis c.p., che assume una particolare rilevanza per i reati di criminalità organizzata o che, comunque, destano particolare allarme sociale. Preliminarmente alla confisca dei beni immobili su indicati, il rappresentante la parte pubblica ha chiesto l'emissione di un decreto di sequestro preventivo per gli stessi beni.

Prima di esaminare le risultanze allegate dal rappresentante della pubblica accusa per supportare la doppia richiesta, appare utile delimitare l'ambito giuridico nel quale parametrare le risultanze fattuali addotte. Ebbene, va premesso che la confisca cd. allargata è un istituto previsto e disciplinato per una serie di reati analiticamente indicati dal legislatore che impone il sequestro e, vieppiù, la confisca di beni riferibili alla persona condannata per uno di questi delitti che non sia in grado di giustificare la legittima disponibilità ed allorquando sussista una evidente sproporzione tra il valore dei beni riferibili all'imputato/condannato e il reddito da quest'ultimo dichiarato. Si tratta, in altri termini, di una forma di confisca, che *«ha come presupposto, non la derivazione dei beni dall'episodio criminoso per cui la condanna è intervenuta, ma la sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti sull'attitudine criminale. Intervenuta la condanna la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica, e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose»*.

È evidente la primaria finalità dell'istituto che è quella di evitare il possibile reimpiego di risorse illecitamente accumulate nel finanziamento di ulteriori attività illecite, o l'investimento di esse in attività lecite, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato (Cfr. Corte Cost. sent. n. 33/2018).

Se questa è indiscutibilmente la finalità della confisca e le modalità di perseguimento, sulle quali si tornerà oltre, appare evidente che anche il provvedimento che la precede, nel caso di specie il decreto di sequestro preventivo, non possa che risentire di questa primaria funzione e presentare specifiche peculiarità. Ed invero, i presupposti per l'emissione del provvedimento sono, in linea con la natura cautelare del provvedimento in esame, dapprima la sussistenza del *fumus commissi delicti della responsabilità* per uno dei reati di cui all'elenco previsto dalla norma (anche nella forma del tentativo, purché aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152/1991, attualmente, art. 416-bis n. 1 c.p. (cfr. Cass. S.U., sent. n. 40985/2018), e l'esistenza di una sproporzione tra l'importo nella disponibilità dell'indiziato e il

reddito dichiarato ai fini delle imposte o derivante da attività economica lecita, e di cui questi non possa giustificare la provenienza.

In linea astratta, va precisato che, con riferimento al primo requisito (*fumus commissi delicti*), se è vero che la verifica non deve tradursi nel sindacato sulla fondatezza dell'accusa, dovendo investire soltanto la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, è vero altresì che non basta a tal fine la mera prospettazione, da parte del pubblico ministero, dell'esistenza del reato, e tanto meno della possibilità di essa: il giudice deve comunque rappresentare, in modo puntuale e coerente, le concrete risultanze procedimentali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti e dimostrare, nella motivazione del provvedimento, la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura del sequestro (cfr. Cass. Pen. Sez. VI sent. n. 33883/2012).

Con riferimento al secondo requisito va osservato che, se è vero che la sproporzione va accertata e non può essere presunta - essendo presumibile solo l'illecita provenienza quando la sproporzione sia acclarata - è vero altresì che l'estensione dell'obbligo di accertamento non comprende la valutazione di elementi estranei al reddito risultante dalla dichiarazione ai fini impositivi o dall'attività economica: la dichiarazione reddituale comprende l'indicazione anche dei beni costituenti il patrimonio immobiliare; d'altro canto, l'attività economica lecita deve essere evidente e conoscibile, ancorché essa non risulti nei suoi esatti termini dalla dichiarazione reddituale, e l'accertamento previsto dall'art. 12 *sexies* (ora art. 240 *bis* c.p.), non si estende a cespiti diversi non facilmente rintracciabili, ancorché leciti.

Dall'accertata sproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) e patrimonio, scatta una presunzione "*iuris tantum*" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (cfr. Cass. Pen. Sez. IV sent. n. 51331/2018).

Ulteriori presupposti non strettamente collegati all'istituto in esame ma certamente rilevanti alla stregua della stretta interdipendenza tra sequestro e confisca, vanno esaminati anche in questa sede. Si intende richiamare l'ipotesi (che ricorre nel caso di specie come sopra riportato) in cui il bene confiscabile non sia nel patrimonio del condannato, ma di un terzo: quando ciò accade, essendo il terzo estraneo al reato-presupposto, non opera nei suoi confronti la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, ed incombe



sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca (Cfr. Cass. Pen. Sez. II sent. n. 13084/2017). In tal caso, sebbene la confisca in esame non postuli l'esistenza di un nesso eziologico di derivazione dei beni dal reato accertato, non soccorre la presunzione relativa fondata sulla sproporzione dei valori, ma si richiede uno sforzo dimostrativo analogo a quello preteso per l'accertamento giudiziale di qualsiasi fatto di giuridica rilevanza (Cfr. Cass. Pen. Sez. I sent. n. 44534/2012). Più precisamente, è necessario dimostrare il rapporto tra indagato/imputato/condannato e il terzo, rapporto in forza del quale il primo esercita il potere di fatto sul bene laddove il terzo assume il ruolo di mero apparente titolare.

Qualche brevissima puntualizzazione va rimarcata anche con riferimento al concetto di sperequazione che deve essere riferito non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche al momento della misura, rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (Cfr. Cass. S.U. sent. n. 920/2003).

Delineato nel modo esposto le problematiche in esame e tralasciando ogni ulteriore approfondimento delle questioni al successivo esame della richiesta della confisca, va verificata la sussistenza dei presupposti legittimanti l'emissione del provvedimento cautelare e depositati agli atti della procedura.

In tale ottica va affermata la piena sussistenza del *fumus commissi delicti* atteso che il Setola in ordine al cd. reato spia risulta essere stato condannato con sentenza passata in cosa giudicata in data 29 gennaio 2021. Il giudizio ha avuto ad oggetto il duplice omicidio di Baldascini Nicola e Pompa Antonio commesso il 25 ottobre 1997 per il quale sono state riconosciute le circostanze aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e futili e, soprattutto, quella dell'allora vigente art. 7 L. 203/91 attualmente art. 416 bis. 1 c.p. Dalla lettura della sentenza emerge, altresì, che la sentenza risulta essere stata emessa il 14 settembre 2020 e che la stessa è divenuta definitiva a seguito della mancata impugnazione della stessa ad opera del Setola, il quale risulta essere stato reo confesso del delitto, avendo riconosciuto di essere stato uno dei mandanti. Quanto riportato dimostra pienamente il primo



presupposto atteso che le risultanze, fondandosi su un giudizio di condanna passato in cosa giudicata ha una valenza dimostrativa ben più consistente del fumus richiesto dalla norma e si estende necessariamente ad entrambi i beni per i quali è stata avanzata la richiesta ad opera della pubblica accusa.

Passando, quindi, all'esame dell'ulteriore elemento della sproporzione va rilevato che occorre operare un primo distinguo e trattare separatamente i due beni a cominciare dal terreno di are 4.84, distinto in catasto al fl. 17 particella 1292 intestato a Setola Rosaria (figlia). Con riferimento a detto bene va immediatamente chiarito che le stesse parole del Setola consentono di ritenere superata ogni questione in ordine alla riferibilità del terreno e della relativa costruzione che vi insiste, al condannato. Lo stesso, invero, nel corso dell'interrogatorio reso in data 18 ottobre 2014, ha ammesso di aver fatto costruire l'abitazione al fine di destinarla a residenza della figlia. Le somme necessarie per la costruzione dell'appartamento, delle dimensioni di circa 120 mq., erano state versate dal Setola direttamente al costruttore che indica in tale Russo Ferdinando e ammontavano a circa 70.000,00 euro e costituivano provento delle attività estorsive poste in essere. La costruzione era iniziata nel mese di luglio del 2008 e nel successivo mese di settembre i lavori erano quasi del tutto terminati.

Dalle parole dello stesso Setola, come appare evidente, emerge la fittizia intestazione del bene e la diretta riferibilità dello stesso alla sua persona, certezza questa che trova un ulteriore riscontro nell'atto di donazione ricevuto da Setola Rosaria quando la stessa aveva solo 7 anni. Quanto, ancora, alla sproporzione tra il valore del bene e le condizioni economiche dichiarate dai soggetti coinvolti, va rilevato che il Setola non ha mai dichiarato redditi derivanti da attività lavorative. Lo stesso, invero, non risulta aver mai presentato dichiarazione dei redditi. Quanto ai suoceri, gli accertamenti svolti hanno dimostrato che gli stessi hanno cominciato a rendere dichiarazioni dei redditi nel momento in cui avevano cominciato a riscuotere le pensioni I.N.P.S. i cui importi, in ogni caso, non sarebbero stati sufficienti per sopportare le spese derivanti dalla costruzione dell'appartamento che, all'attualità e come detto, non risulta essere stato accatastato.

Discorso più articolato ma dalle risultanze analoghe rispetto a quello sopra esaminato, va svolto in ordine al secondo immobile per il quale è stata richiesta l'emissione del provvedimento ablativo. Si tratta, come detto, dell'unità immobiliare sita nel Comune di Casal di Principe accatastata cat. A/2, appartamento di vani 8 avente superficie catastale di mq. 385, sito alla via Fellini 14, piani T-1, in catasto al fl. 17 particella 5207 sub. 3 (ex sub. 1



e 2) intestata a Martino Rosa (suocera). Le diversità, come già enunciato, non riguardano l'elemento del *fumus* in quanto la condanna riportata dal Setola estende la sua valenza nei confronti di entrambi gli immobili, né con riferimento alla sperequazione atteso che l'immobile in questione ha un valore ancora superiore rispetto al precedente trattandosi di un'autonoma villa costruita su due piani con una superficie più che doppia rispetto al bene testé esaminato. Ciò che va più approfonditamente esaminata è la problematica afferente alla fittizia intestazione e la diretta riferibilità del bene al Setola. Per meglio esaminare la questione occorre riportare gli esiti degli accertamenti svolti che hanno consentito di riscontrare che l'unica intestataria dell'appartamento risulta essere Setola Rosaria che ha ricevuto tale bene in donazione dai nonni materni con atto redatto il 27 gennaio 2005. Lo stesso, inoltre, era stato acquistato dai futuri donanti il 28 gennaio 1999 con atto redatto dal notaio Maria Rosaria Foggia e trascritto il successivo 13 febbraio 1999. La fittizia intestazione emerge chiaramente in primo luogo dalla assoluta sproporzione esistente tra il valore del bene e le risorse economiche delle persone coinvolte. In proposito va considerato che Martinelli Silvio ha acquistato in data 28 gennaio 1999 il bene al prezzo di euro 67.139,40 somma sproporzionata rispetto alle reali possibilità degli acquirenti che, all'epoca della stipula del rogito, non presentavano dichiarazioni dei redditi né avevano introitato ricavi da altre operazioni immobiliari, né avevano assunto finanziamenti con istituti di credito. La fittizietà dell'acquisto e la diretta riferibilità al Setola emergono in primo luogo dalla natura dell'atto di trasferimento del bene ossia la donazione resa a favore della nipote ma, soprattutto, della figlia del Setola in uno con la circostanza di fatto che i coniugi Martinelli hanno effettuato operazioni immobiliari solo all'esito del matrimonio della figlia con Giuseppe Setola. A ciò va aggiunta anche ulteriori elementi sintomatici quali, in primo luogo, il tempo limitato in cui Martinelli Silvio e Martino Rosa hanno avuto la disponibilità del bene e i costi dei lavori di ristrutturazione necessari per rendere il primo piano dello stabile abitabile atteso che al momento dell'acquisto il primo piano della costruzione era accatastata quale locale commerciale. Ed ancora solo in ottica di interposizione fittizia può giustificarsi l'ulteriore spesa sostenuta dai coniugi determinata dai costi erariali derivanti dalla donazione effettuata in favore della nipotina nel 2005 allorquando la stessa aveva solo 7 anni, che si sarebbero potuti agevolmente ridurre lasciando che tutto il patrimonio venisse acquisito per successione dalla figlia, unica erede *mortis causa* del patrimonio dei genitori.

In sintesi, lettura congiunta degli elementi riportati consente di affermare dapprima che gli acquisti solo apparentemente siano stati sostenuti da Martinelli Silvio e Martino Rosa e che, conseguentemente, il complesso delle spese siano state sopportate da un terzo che deve

essere individuato nella persona di Giuseppe Setola, circostanza questa confermata da tutti gli elementi di fatto riportati.

In conclusione deve ritenersi che per entrambi gli immobili sussistano gli elementi per legittimare il decreto di sequestro come richiesto dal P.M. istante.

P.Q.M.

Letto l'art. 321 c.p.p.

Dispone il sequestro preventivo dei seguenti beni:

- unità immobiliare sita nel Comune di Casal di Principe accatastata cat. A/2, appartamento di vani 8 avente superficie catastale di mq. 385, sito alla via Fellini 14, piani T-1, in catasto al fl. 17 particella 5207 sub. 3 (ex sub. 1 e 2) intestata a Martino Rosa nata a San Cipriano d'Aversa il 28 marzo 1943;
- Terreno di are 4.84, distinto in catasto al fl. 17 particella 1292 intestato a Setola Rosaria (figlia). Il predetto lotto di terreno si presenta recintato con un alto muro realizzato in cemento armato al cui interno è stato edificato un fabbricato destinato a civile abitazione non ancora censito in catasto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per la comunicazione al P.M. richiedente competente per l'esecuzione.

Santa Maria C.V., 6 novembre 2023

Il giudice
[Signature]

I giudici popolari
Alfonso M. Caputo
Renato Raffaele
[Signature]
Luca [Signature]
Di Stasio [Signature]
Giovanni Russo

Il presidente
[Signature]

Depositato nella Cancelleria della
Corte di Appello di Napoli C.A.
Seconda Sezione

del 07/11/2023
CANCELLIERE
[Signature]



Tribunale Santa Maria Capua Vetere

Sezione unica Corte di Assise

La Corte;

letti gli atti relativi alla richiesta di emissione di sequestro preventivo e di confisca degli immobili in essa indicati emesso nei confronti di Setola Giuseppe nato a Santa Maria Capua Vetere il 5 novembre 1970;

letta la nota trasmessa dal P.M. sede;

letto il provvedimento di emissione di decreto di sequestro preventivo;

rilevato che per mero errore materiale risulta essere stata invertita l'intestazione dei due beni immobili oggetto di sequestro atteso che, come emerge inconfutabilmente dagli atti, il terreno di are 4.84 sul quale insiste l'appartamento di mq. 120 e non ancora accatastato, risulta intestato a Martino Rosa, suocera di Setola Giuseppe, nata a San Cipriano d'Aversa il 28 marzo 1943 e non a Setola Rosaria, figlia di Giuseppe, nata a Napoli il 24 gennaio 1998 che, diversamente da quanto riportato nel decreto di sequestro, risulta unica intestataria dell'unità abitativa di vani 8 avente superficie catastale di mq. 385 in catasto al fl. 17 particella 5207 sub 3;

che quanto riportato costituisce un mero errore materiale non sussistendo incertezze in ordine all'individuazione dei beni oggetto di sequestro il che consente la sua correzione senza determinare alcuna nullità del provvedimento emendato;

che, a seguito della disposta rettifica, la correzione avrà ricadute sulle seguenti pagine del decreto di sequestro preventivo:

- a pag. 1 l'erronea inversione nell'indicazione delle proprietà dei due cespiti;
- a pag. 5, conseguentemente, riga 7 l'erronea indicazione della proprietà del terreno in capo a Setola Rosaria anziché Martino Rosa;
- a pag. 5, secondo capoverso, erronea indicazione della donazione in favore di SETOLA Rosaria, causata dalla precedente erronea indicazione della proprietà;

la 1

- a pag. 7 nel PQM stessa erronea inversione di pag. 1.


P.Q.M.

Dispone la correzione del decreto di sequestro preventivo n. Sige 2023/6 emesso nei confronti di Setola Giuseppe nato a Santa Maria Capua Vetere il 5 novembre 1970 nelle forme e nei limiti di cui alla parte motiva e dispone che di tali correzioni sia dato atto sull'originale del provvedimento emendato.

Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.

Santa Maria Capua Vetere il 12 novembre 2023


Il giudice



I giudici popolari

Luigi Ruffalo
 Giovanni Russo
 Alfonso M. Ceppitelli
 [Signature]
 Jacopo Spina
 Di Mario [Signature]

Il presidente



TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
 CORTE DI ASSISE - PRIMA SEZIONE
 S. Maria Capua Vetere
 23.11.2023



CAV/2023/00000 e 00001
 ore 17:50